



ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

4/2020



Le Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività produttive (X) della Camera dei Deputati hanno avviato l'esame del DDL 2461/AC - CONTE / GUALTIERI, recante la conversione in legge del c.d. decreto "Liquidità" (D.L. n. 23/2020).

La Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica ha avviato l'esame, in seconda lettura, del DDL 1777/AS - CONTE / SPADAFORA, avente ad oggetto la conversione in legge del D.L. n. 16/2020, che prevede disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Le Commissioni Bilancio (V) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il parere sullo schema di DPCM relativo al Cinque per mille dell'IRPEF (A.G. n. 171).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (del 14 aprile u.s.) il Decreto 2 aprile 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che detta i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone e per l'immissione in natura di specie non autoctone.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (del 18 aprile u.s.) il Decreto 5 marzo 2020 del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, con cui è stata adottata la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (del 29 aprile u.s.) la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante la conversione in legge, con modificazioni, del c.d. decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020).

Pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate una risposta ad istanza di interpello, avente ad oggetto *"Applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 ad un "pacchetto di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale" - Diverso trattamento per gli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie"* (n. 118 del 24 aprile u.s.).

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno la Circolare del 2 maggio 2020, che fornisce chiarimenti sulle prescrizioni dettate dal DPCM 26 aprile 2020, anche con riferimento all'attività motoria e sportiva.

Pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo Sport le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.

1 MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

- | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 6 APRILE 2020
Indennità collaboratori sportivi | 4 |
| 1.2 | DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 24 FEBBRAIO 2020
Registro nazionale degli agenti sportivi | 7 |

2 GAZZETTA UFFICIALE

- | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27
TESTO COORDINATO DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18
Decreto "Cura Italia" | 9 |
| 2.2 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° APRILE 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 14 |
| 2.3 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 14 |
| 2.4 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 15 |

3 SENATO DELLA REPUBBLICA

- | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1777
Milano Cortina 2026, Finali ATP Torino 2021 – 2025 e divieto di attività parassitarie | 17 |
| 3.2 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE – DDL 1776
Diritti audiovisivi sportivi | 23 |

4 CAMERA DEI DEPUTATI

- | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2461
Decreto "Liquidità" | 24 |
| 4.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 2447
Contrasto del virus COVID-19 | 25 |

5 PARLAMENTO

- | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 | ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI – A.G. N. 171
Cinque per mille dell'IRPEF | 26 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|

APPENDICE – ESAME DI LEGGI REGIONALI

- | | | |
|------------|------------------------------|----|
| A.1 | CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 39 | 29 |
| A.2 | CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 41 | 30 |
| A.3 | CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 42 | 33 |
| A.4 | CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 43 | 33 |

1.1 INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020

Il decreto individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 96 (*"Indennità collaboratori sportivi"*) del c.d. decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) e definisce i criteri di gestione delle risorse attribuite a Sport e Salute s.p.a., nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. L'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 - di cui all'articolo 27 del D.L. n. 18/2020 (*"Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa"*) - è riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (17 marzo 2020), presso le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, nonché presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, che soddisfino i seguenti requisiti:

- le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data del 17 marzo 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
- gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti ai fini sportivi dal CONI.

L'indennità per i collaboratori sportivi non è cumulabile con le prestazioni e le indennità di cui agli articoli 19 (*"Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario"*), 20 (*"Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria"*), 21 (*"Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso"*), 22 (*"Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga"*), 27 (*"Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collabo-*

razione coordinata e continuativa"), 28 (*"Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago"*), 29 (*"Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali"*), 30 (*"Indennità lavoratori del settore agricolo"*), 38 (*"Indennità lavoratori dello spettacolo"*) e 44 (*"Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19"*) del c.d. decreto "Cura Italia"; inoltre, non è riconosciuta a coloro che hanno percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020.

Fermo restando le precedenti previsioni, hanno diritto all'indennità di cui all'articolo 96 del D.L. n. 18/2020 i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 del medesimo decreto. Le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nel 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

Non consentono di percepire l'indennità per i collaboratori sportivi i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Gli aventi diritto possono chiedere l'erogazione dell'indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando la domanda, entro il 30 aprile 2020, attraverso apposita piattaforma informatica. La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

- dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta elettronica e telefonici;
- dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;

- c) IBAN dell'avente diritto;
- d) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l'apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica;
- e) documenti, da allegare alla domanda (copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell'avente diritto; copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico; solo in assenza di questi ultimi, copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020);
- f) dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, di preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data del 17 marzo 2020, di sussistenza del requisito relativo al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, nonché di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del c.d. decreto "Cura Italia", né del reddito di cittadinanza.

Al fine di adempiere ai previsti obblighi e a valere sulle risorse disponibili di bilancio, Sport e Salute s.p.a. rende operativa una piattaforma informatica per fornire agli interessati informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari.

La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti.

Per la realizzazione della piattaforma informatica e lo svolgimento dei compiti istituzionali, Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI, acquisisce i dati presenti nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché l'elenco degli altri organismi sportivi comunque riconosciuti a fini sportivi dal CONI.

I dati raccolti nella piattaforma di Sport e Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge, anche dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di indirizzo e vigilanza.

Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande attraverso la procedura, fatto salvo il previ-

sto ordine di priorità, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurato con il rilascio, attraverso la piattaforma informatica, di una notifica di avvenuta ricezione della stessa.

Sport e Salute s.p.a. verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, Sport e Salute s.p.a. utilizza le proprie strutture territoriali e richiede, previa intesa, elementi di riscontro all'Agenzia dell'entrate e agli enti previdenziali anche con riferimento alla verifica della sussistenza di alcuni requisiti. La Società, ove necessario, può inoltre avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sport e Salute s.p.a. effettua verifiche e controlli a campione, anche in loco, presso gli enti, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Sport e Salute s.p.a. può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all'indennità.

Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento. L'efficacia dell'approvazione ai fini del riconoscimento del beneficio è subordinata a quanto previsto in merito ai limiti per l'erogazione delle indennità.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, Sport e Salute s.p.a. eroga l'indennità direttamente all'avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.

Le indennità sono erogate sino a concorrenza dell'apposito stanziamento nella disponibilità di Sport e Salute s.p.a., che riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con

cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora da tale monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Agli oneri derivanti dal provvedimento si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

Le amministrazioni interessate provvedono ai previsti adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020

Il decreto risponde all'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura.

La materia era stata disciplinata con DPCM 23 marzo 2018 – in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 373, della Legge di Bilancio 2018 – nonché con i successivi DPCM 10 agosto 2018 e 27 giugno 2019.

L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI, è obbligatoria per chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica o del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica. L'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale è causa di nullità del predetto incarico, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'articolo 348 del codice penale ("Esercizio abusivo di una professione").

In merito ai requisiti soggettivi, possono iscriversi al Registro nazionale i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente e che abbiano validamente superato un esame di abilitazione. Tale esame si articola in una prova generale che si svolge annualmente presso il CONI (in almeno due sessioni da concludersi entro la fine di aprile e ottobre) ed in una prova speciale che si svolge annualmente presso le federazioni sportive nazionali professionistiche

(in almeno due sessioni da concludersi entro la fine di giugno e dicembre).

Con riferimento alla prova generale, si prevede che:

- il superamento della stessa sia subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo;
- il programma di esame sia individuato dal CONI ed abbia per oggetto, almeno, il d.lgs. n. 242/1999, la disciplina del professionismo sportivo, lo statuto del CONI, i principi di giustizia sportiva del CONI e il codice di giustizia sportiva del CONI;
- la commissione esaminatrice sia formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI, assicurando la presenza di un rappresentante del CONI, che la presiede, un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

In relazione alla prova speciale, si dispone che:

- sia ammesso alla stessa chi abbia validamente superato la prova generale e sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della federazione sportiva internazionale di riferimento;
- il superamento della prova sia subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza della normativa federale in materia di tesseramenti;
- il programma di esame sia individuato da ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica ed abbia per oggetto, almeno, lo statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale ed il regolamento federale sui tesseramenti;
- la commissione esaminatrice sia formata da almeno tre membri, assicurando la presenza di un

esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni.

Il procedimento di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi e quello di rinnovo annuale dell'iscrizione si articolano nelle seguenti fasi:

- il soggetto che ha validamente superato entrambe le prove può chiedere alla federazione sportiva nazionale professionistica presso cui ha svolto la prova speciale di essere iscritto al registro federale degli agenti sportivi;
- la federazione vi provvede entro venti giorni, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuta iscrizione;
- l'interessato, dopo aver ricevuto detto certificato, chiede al CONI di essere iscritto al Registro nazionale, apponendo alla richiesta una marca da bollo di 250 euro;
- il CONI vi provvede entro trenta giorni, salvo si proceda al soccorso istruttorio;
- l'iscrizione al Registro nazionale abilita l'agente a operare nell'ambito dell'una o più federazioni presso il cui registro federale risulta iscritto;
- il CONI rilascia a tutti i soggetti iscritti al Registro nazionale – dietro pagamento del corrispettivo dei costi di emissione – un tesserino identificativo (da restituire in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione), con l'indicazione dell'una o più federazioni nel cui ambito l'agente è abilitato a operare;
- fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame, prima della scadenza della durata dell'iscrizione al Registro nazionale, gli agenti presentano a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale intendono continuare a operare per la stagione sportiva successiva un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al registro federale degli agenti sportivi, nei termini e con le modalità previsti dalla federazione;
- la federazione vi provvede entro venti giorni, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione;

- l'interessato, dopo aver ricevuto tale certificato, chiede al CONI il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, apponendo alla richiesta una marca da bollo di 250 euro;

- Il CONI vi provvede entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, corredata dal citato certificato, salvo si proceda al soccorso istruttorio;

- in caso di rinnovo nell'ambito di più federazioni, la marca da bollo non è dovuta per le richieste successive.

Gli agenti sportivi devono frequentare - per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale - i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso cui operano e la violazione di tale obbligo è causa di cancellazione dal Registro nazionale.

Le altre cause di cancellazione sono: la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal regolamento del CONI; il venir meno dei requisiti soggettivi; la cancellazione dal registro federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, sempre che l'agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il registro federale di altra federazione; il mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini previsti.

Il provvedimento reca una specifica disciplina per gli agenti sportivi stabiliti e per gli agenti sportivi domiciliati.

I titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 a cittadini italiani, di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nonché i titoli abilitativi rilasciati, avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017, conservano validità ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale e al relativo registro federale.

2.1 DECRETO "CURA ITALIA"

Legge 24 aprile 2020, n. 27

Testo coordinato del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.».

Publicazione in Gazzetta Ufficiale:

29 aprile 2020 - Serie Generale n. 110
Supplemento Ordinario n. 16

Il testo del decreto-legge n. 18/2020 coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 è costituito da 173 articoli e 3 allegati.

Il provvedimento mobilita risorse per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus COVID-19 e reca numerosi interventi che riguardano molteplici settori.

A seguire, le norme di particolare interesse per lo sport.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE (Articolo 35)

I commi 1 e 2 prorogano al 31 ottobre 2020 il termine per l'adeguamento di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, da una parte, e imprese sociali, dall'altra, alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) e nel d.lgs. n. 112/2017 (recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale).

Entro il medesimo termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Ai sensi del comma 3, per il 2020, le onlus (iscritte negli appositi registri), le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali e delle province autonome) e le associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Tali organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020.

Sono altresì prorogati alla medesima data i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

In ordine al cinque per mille, il comma 3-bis modifica per il 2020 il termine entro il quale i beneficiari devono redigere un apposito rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite (18 mesi dalla data di ricezione del contributo in luogo di un anno).

Il comma 3-ter prevede che la disposizione del comma 3 si applichi anche ad altri soggetti, tra cui associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni e comitati.

SOSPENSIONE VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Articolo 61)

Il comma 1 prevede che per determinati soggetti - con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato - siano sospesi:

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

- i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il comma 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione, includendo numerose categorie di soggetti operanti anche nel settore dello sport: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; centri per il benessere fisico; gestori di sale da ballo, sale da gioco, biliardi e scommesse; organizzatori di eventi sportivi; gestori di scuole di vela, navigazione e volo; gestori di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.

Il comma 4 dispone, tra l'altro, che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino

a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Il comma 5 detta una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche: tali soggetti applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020; i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI (Articolo 88-bis)

Per quanto di particolare interesse, il comma 1 prevede che - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile - ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre), ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico, al verificarsi di determinate situazioni connesse all'emergenza epidemiologica.

Tra queste, la lettera e) del medesimo comma fa riferimento ai contratti stipulati dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla n. 13/2020, e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia di tali provvedimenti. I commi successivi recano la disciplina di dettaglio in materia.

SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO (Articolo 95)

Il comma 1 sospende fino al 31 maggio 2020 i

termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 2 dispone che i versamenti dei canoni siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI (Articolo 96)

Il comma 1 dispone che Sport e salute S.p.A. riconosca (nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2020) l'indennità di cui all'articolo 27 del decreto - prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 - anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito.

Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro per il 2020 le risorse trasferite a Sport e salute S.p.A. Ai sensi del comma 3, le domande degli interessati unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro - sono presentate a Sport e salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, acquisito dal CONI con apposite intese.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande e la definizione dei criteri di gestione delle risorse e delle forme di monitoraggio

e controllo della spesa.

Il comma 5 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti da tale misura.

AUMENTO ANTICIPAZIONI FSC - FONDO SVILUPPO E COESIONE (Articolo 97)

L'articolo prevede che, al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie - di cui al punto 2, lettera h), della delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 - possano essere richieste nella misura del 20% (in luogo del 10%) delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha espresso parere favorevole sui seguenti:

G/1766/105/5 - SALVINI (L-SP): impegna il Governo a destinare specifiche risorse in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tramite la società Sport e Salute S.p.A., per la copertura dei costi assicurativi obbligatori per i tesserati (infortuni ed rct) delle Fsn, Eps e Dsa;

9/2463/25 (Testo modificato) - PEDRAZZINI (Misto): impegna il Governo in favore del suddetto settore nonché dei suoi utenti, in sede di approvazione e conversione del decreto di sostegno economico atteso per il mese di aprile, a valutare l'opportunità di: a) valutare la sospensione temporanea, almeno fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere relativi alle utenze delle imprese sportive, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, siano esse di natura pubblica o privata; b) valutare il ri-

conoscimento, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, della sospensione integrale del canone di locazione riferiti ad immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8, oltre che di un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione; c) valutare l'inserimento di una detrazione, per un importo non superiore a 500 euro, degli oneri sostenuti nel 2020 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento alle strutture in oggetto;

9/2463/103 (Testo modificato) – MARIN (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere interventi tempestivi e concreti, nella forma del sostegno economico diretto, volti a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

9/2463/200 - DE LORENZIS (M5S): impegna il Governo: a valutare l'opportunità di incentivare l'uso della bicicletta e dei dispositivi di micromobilità elettrica personale equiparati per la mobilità urbana intra e post emergenza Covid-19, anche attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a incentivare la vendita di bici elettriche al dettaglio; a valutare l'opportunità di stanziare e trasferire immediatamente le destinate da destinare agli enti locali, con particolare riferimento ai comuni con un numero di residenti superiore a 15.000, per l'acquisto di coni, jersey, vernici, cartelli e ogni altro mezzo necessario per realizzare, almeno temporaneamente, le misure previste nel documento di sviluppo della Rete di Mobilità di Emergenza; a valutare l'opportunità di modificare i codici ATECO relativi alle attività di riparazione e vendita delle biciclette e dei componenti di queste ultime, atteso che esse non sono già considerate attrezzi sportivi o accessori ludici, ma classificate dalla normativa italiana quale veicolo ordinario per gli spostamenti quotidiani di qualsiasi tipo; a valutare l'opportunità di garantire da subito l'apertura su tutto il territorio nazionale delle attività di riparazione di biciclet-

te quali servizi essenziali esonerati dall'obbligo di chiusura; a valutare l'opportunità di intervenire con le opportune e urgenti modifiche legislative al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme del nuovo codice della strada, e suo regolamento di attuazione, secondo le formulazioni già presentate alla Camera dei deputati nel testo del provvedimento A.C. 24 ed abbinati come da testo unificato all'esame dell'aula, per rendere praticabili quelle misure relative allo sviluppo della ciclabilità e dell'uso dei dispositivi di micromobilità elettrica personale equiparati alle biciclette, indispensabili a rendere praticabili dal punto di vista normativo e regolamentare gli impegni e gli interventi nei documenti citati in premessa;

9/2463/217 – TORTO (M5S): impegna il Governo a valutare l'opportunità di intraprendere adeguate iniziative, anche di carattere normativo, volte a fronteggiare lo stato di emergenza COVID-19 adottando misure di prevenzione quali la promozione dell'attività fisica, favorendo la ripartenza di palestre e centri di aggregazione sportiva affinché l'attività fisica diventi una misura preventiva di diffusione del virus, potenziando le difese immunitarie e riducendo lo stress che nel corso di quest'emergenza ha interessato tutti;

9/2463/333 – BARELLI (FI-BP): impegna il Governo ad adottare opportune iniziative normative volte ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 88 del provvedimento in esame anche ai titoli di accesso relativi alle attività e ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, federazioni sportive e dagli altri enti sportivi riconosciuti e dai gestori degli impianti sportivi;

9/2463/335 (Testo modificato) – ANGELUCCI (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere agli impianti utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1 il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto con riferimento ai proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020, prevedendo la proroga di tale misura anche per i mesi di aprile e maggio 2020;

9/2463/336 (Testo modificato) – CARRARA (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare, attraverso ulteriori iniziative normative, la sospensione dei termini di cui agli articoli 61 e 62 del provvedimento in esame, prevista per i soggetti individuati dall'articolo 95 sino al 31 agosto 2020, prevedendo che i versamenti sospesi siano effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020;

9/2463/337 (Testo modificato) – SQUERI (FI-BP): impegna il Governo in considerazione della sospensione delle attività, a valutare la possibilità di prorogare di sei mesi la scadenza delle concessioni relative agli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Inoltre, ha accolto i seguenti atti di indirizzo come impegno a valutare l'opportunità di darne attuazione:

G/1766/20/5 - SALVINI (L-SP): a prevedere per le associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al registro, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, che detengono equidi non D.P.A regolarmente registrati all'Anagrafe equina, istituita ai sensi dell'articolo 15 della legge 1 agosto 2003, n. 200 e impiegati per l'attiva sportiva, un bonus, per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il mantenimento e le cure veterinarie, non già a carico dei legittimi proprietari, al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute e al benessere degli animali;

G/1766/37/5 – COMINCINI (IV): a estendere il credito di imposta per i canoni di locazioni commer-

ciali introdotto nel presente decreto anche, in particolare, alle tipologie di immobili in cui rientrano uffici e studi privati, magazzini e locali di deposito, locali per esercizi sportivi, alberghi e pensioni, nonché agli immobili extralberghieri e a tutti gli immobili strumentali alle attività che devono restare chiuse;

G/1766/134/5 (testo 2) - COMINCINI (IV): ad incrementare il Fondo di ultima istanza prevedendo che vi possano accedere anche ulteriori categorie di lavoratori, quali assistenti e badanti, collaboratori sportivi ed atleti, stagisti e praticanti, agenti di commercio, appartenenti a professioni ordinistiche, lavoratori dello spettacolo, ambulanti, lavoratori dell'industria fotografica, lavoratori stagionali del turismo e del settore termale;

G/1766/164/5 – DURNWALDER (Aut): a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento utile tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 61, nei cui confronti è estesa la sospensione di cui all'art. 8 citato, anche gli operatori che forniscono attrezzature sportive ai soggetti di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 61 e gli operatori che svolgono attività nel campo delle pubbliche relazioni di cui alla lettera d) comma 2, dell'art. 61;

G/1766/169/5 – PACIFICO (M5S): a valutare, anche con interventi di carattere normativo, di agire tempestivamente in favore di dette Associazioni, Società sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva iscritti nel registro nazionale del CONI, concedendo loro una sospensione, per il medesimo arco temporale dettato dalla situazione d'emergenza, dei termini di pagamento relativi alle utenze e canoni di locazione, comprensivi di eventuali rate di mutuo e finanziamenti in essere.

2.2 | CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° aprile 2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
2 aprile 2020 - Serie Generale n. 88

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento consta di un unico articolo. Per quanto di interesse, il comma 1 proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza 20 marzo 2020 del Ministro della salute e dall'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, an-

cora efficaci alla data del 3 aprile 2020. Il comma 2 sostituisce la lettera d) dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020. Nello specifico:

- sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- sospende le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

L'articolo 8, comma 2, del DPCM 10 aprile 2020 ha disposto che cessino di produrre effetti i DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 ed il provvedimento in esame.

2.3 | CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 aprile 2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
11 aprile 2020 - Serie Generale n. 97

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento è costituito da otto articoli e cinque allegati. L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Per quanto di particolare interesse:

- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (lettera e);
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria

abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (lettera f);

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo (lettera g);
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (lettera h);

- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; .. *omissis*.. (lettera i);
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (lettera u).

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 4 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera g), si riportano le seguenti: *"lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"*; *"evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva"*.

Tali disposizioni si applicano dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2.4 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 aprile 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

27 aprile 2020 - Serie Generale n. 108

Il provvedimento è costituito da dieci articoli e dieci allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Per quanto di particolare interesse:

- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale disposizione; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse (lettera e);
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza inter-

personale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (lettera f);

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite

Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (lettera g);

- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (lettera h);
- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; .. *omissis*.. (lettera i);

- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (lettera u).

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 4 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera g), si riportano le seguenti: *"lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"*; *"evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva"*.

Tali disposizioni si applicano dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

3.1 MILANO CORTINA 2026, FINALI ATP TORINO 2021 – 2025 E DIVIETO DI ATTIVITÀ PARASSITARIE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1777/AS - CONTE / SPADAFORA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Norme d'interesse

Intero articolato

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2434/AC)

Presentazione: 13 marzo 2020

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
13 marzo 2020

Relatore: Roger DE MENECH (PD)

Avvio iter Commissione: 31 marzo 2020

Ultima seduta: 9 aprile 2020

Avvio iter Assemblea: 15 aprile 2020

Approvazione: 15 aprile 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 15 aprile 2020

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
15 aprile 2020

Relatrice: Daniela SBROLLINI (IV)

Avvio iter Commissione: 21 aprile 2020

Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026; Comitato Organizzatore dei Giochi; Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.; Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica; Comitato per le Finali ATP e Commissione Tecnica di Gestione; divieto di attività parassitarie.

29 aprile u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice ed ha svolto un ciclo di audizioni informali.

Il decreto-legge consta di 19 articoli e detta disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Capo I, articoli da 1 a 5-ter) e delle finali ATP Torino 2021 – 2025 (Capo II, articoli da 6 a 9), nonché in materia di divieto di attività parassitarie (capo III, articoli da 10 a 14). In linea generale:

- l'articolo 1 istituisce presso il CONI il "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026", con funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio è composto da

quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale, uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore, uno della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", uno del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo;

- l'articolo 2 prevede che la Fondazione "Milano-Cortina 2026" (costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dal

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo) assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera in regime di diritto privato e svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica;

- l'articolo 3 autorizza la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (con sede in Roma, durata fino al 31 dicembre 2026 e capitale sociale di 1 milione di euro), partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35% ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10% ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5% ciascuna. La Società - sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto - è iscritta di diritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (di cui all'articolo 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della Legge di Bilancio 2020. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati di specifici poteri e funzioni. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle varie attività, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. L'organo di amministrazione - cui sono attribuiti specifici poteri e facoltà, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere - è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport - di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato - e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Società si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (*"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*), del d.lgs. n. 39/2013 (*"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."*) e del d.lgs. n. 175/2016 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), ad eccezione dell'articolo 9, comma 1, in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche;

- l'articolo 3-bis istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport un comitato denominato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica", quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche

- in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva;
- l'articolo 4 prevede la concessione, in favore del Comitato Olimpico Internazionale, di una garanzia dello Stato - fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71 - per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal medesimo CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, in caso di limitazioni, spostamenti o cancellazioni dell'evento sportivo;
 - l'articolo 5 reca le seguenti disposizioni tributarie:
 - i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato Organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES;
 - i proventi percepiti dal Comitato Organizzatore nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi;
 - gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica", non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi;
 - non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della "famiglia olimpica", le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi;
 - l'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali;
 - i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60% del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30% del loro ammontare;
 - l'articolo 5-bis concerne la titolarità e la tutela delle proprietà olimpiche (simbolo olimpico, bandiera, motto, emblemi, inno, espressioni identificative dei Giochi, designazioni e fiamme). L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale. Il simbolo olimpico non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale. Tale divieto si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole "olimpico" e "olimpiade", in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a "Milano Cortina", anche nella

forma estesa "Cortina d'Ampezzo", in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti "venti ventisei" e "duemilaventisei". Le registrazioni effettuate in violazione di queste norme sono nulle a tutti gli effetti di legge. I divieti cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per quanto non previsto da tale articolo e dalle disposizioni sul divieto di attività parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale;

- l'articolo 5-ter estende le disposizioni di cui all'articolo 5-bis anche al simbolo paralimpico "Agitos", alle espressioni "Giochi Paralimpici" e "Paralimpiadi", nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali;
- l'articolo 6 istituisce un «Comitato per le Finali ATP» (con sede in Torino), che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato è presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con la società Sport e salute S.p.A., ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla medesima Federazione. Gli incarichi di componente del Comitato o della Commissione non sono cumulabili tra loro, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e salute S.p.A.;
- l'articolo 7 autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente.

A tale piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l'evento sportivo è considerato di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;

- l'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;
- l'articolo 9 prevede che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino siano annualmente trasferite entro il 15 gennaio e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Inoltre, dispone l'assegnazione alla medesima Federazione di 3 milioni di euro per il 2020 per supportare le attività organizzative dell'evento, con oneri a valere sulle risorse destinate alla società Sport e salute S.p.A. e finalizzate a tale scopo;
- l'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. In relazione a tali eventi, costituiscono attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate: a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e un evento, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella

propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento; c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di un evento, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor del medesimo evento; d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a un evento;

- l'articolo 11 individua l'ambito temporale di applicazione del divieto di pubblicizzazione parassitaria (a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi e fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale di termine degli stessi);
- l'articolo 12 prevede che chiunque violi il divieto di pubblicizzazione parassitaria sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - che si avvale del Corpo della guardia di finanza - provvede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
- l'articolo 13 dispone che la disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria non esclude l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte vietate;
- l'articolo 14 concerne la registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei;
- gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, le disposizioni finali e l'entrata in vigore del provvedimento.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel

corso dei lavori in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti:

9/2434-A/1 (Testo modificato) – ROSSINI E.

(Misto): impegna il Governo a valutare l'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, con riguardo alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 18 e 20 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di individuare le province di Trento e di Bolzano quali centrali di committenza e stazioni appaltanti delle suddette opere o di alcune di esse;

9/2434-A/2 – CILLIS (M5S):

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, in occasione dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali MilanoCortina 2026, le misure necessarie affinché siano istituiti, anche mediante il ricorso ai canali istituzionali a disposizione dei Comitati e dei soggetti organizzatori, appositi spazi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione turistica di tutte le località sciistiche presenti sul territorio nazionale;

9/2434-A/3 – VACCA (M5S):

impegna il Governo a valutare l'opportunità di porre in essere le più adeguate iniziative, in occasione della preparazione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, volte a promuovere e a coinvolgere strategicamente i principali comprensori sciistici italiani delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti negli ultimi anni, anche attraverso la specifica previsione di eventi sportivi promozionali;

9/2434-A/4 – BALDINI (Fdi):

impegna il Governo - in vista dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi di cui in premessa, e in particolare di quelli che avranno luogo nella regione Lombardia - ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta al sostegno del comparto sportivo in Lombardia e nell'intero Paese attraverso l'individuazione urgente di risorse volte a sostenere e a rilanciare l'operatività dell'intero settore piegato dall'attuale impasse emergenziale da Covid19; a valutare l'opportunità di avviare un programma di riqualificazione dei Centri Sportivi quali Hub della salute in grado di offrire un riferimento in termini di

assistenza e orientamento medico nella prossima «Fase due» della gestione dell'emergenza, al fine di una loro configurazione quali amplificatori di informazioni e best practices verso i propri tesserati e il cittadino in generale, e la loro disponibilità quali ulteriori presidi per test di screening dell'immunità da Covid-19 di massa che verosimilmente verranno avviati nelle prossime settimane;

9/2434-A/5 – FOTI (Fdl): impegna il Governo a informare periodicamente il Parlamento, nel caso di nomina di uno o più commissari straordinari per le finalità previste dal decreto-legge che qui interessa, dell'attività svolta al riguardo, comunicandone le risultanze alle Commissioni Parlamentari competenti;

9/2434-A/6 – MOLLICONE (Fdl): impegna il Governo a porre in essere iniziative per includere nell'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva e i rappresentanti delle principali categorie dell'impiantistica sportiva;

9/2434-A/7 – ROSSI (PD): impegna il Governo a valutare l'opportunità di incentivare le erogazioni liberali in favore del Comitato Organizzatore prevedendo l'introduzione di vantaggi fiscali a beneficio dei contribuenti, mediante il meccanismo delle detrazioni e delle deduzioni sino alla concorrenza di determinate soglie;

9/2434-A/8 - DE MENECH (PD): impegna il Governo a valutare l'opportunità di garantire – per quanto di propria competenza – di intesa con le regioni Lombardia e Veneto, la definizione di un piano di sviluppo territoriale che coinvolga i comuni e le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, necessario all'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate in occasione dei Giochi Olimpici, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sul territorio;

9/2434-A/9 (Testo modificato) – GARAVAGLIA (L-SP): impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di procedere secondo quanto esposto in premessa, anche in relazione al fatto che gli enunciati

obiettivi della ripresa troverebbero negli investimenti pubblici a sostegno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 un sicuro volano con un effetto moltiplicatore di cui beneficerebbe tutto il Paese;

9/2434-A/10 (Testo modificato) – BELOTTI (L-SP): impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, nonché la possibilità di estendere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di detassazione nei confronti dei lavoratori del settore sanitario esposti in prima linea nel contrasto al Coronavirus e a favore di soggetti e imprese del settore sportivo, con particolare riferimento ai territori più colpiti dall'emergenza economico-sanitaria;

9/2434-A/12 (Testo modificato) – FOGLIANI (L-SP): impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative anche normative volte a evitare ogni possibile conflitto di interessi che possa compromettere l'autonomia operativa degli organi amministrativi della Fondazione, anche mediante l'introduzione di apposite ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità;

9/2434-A/13 – MANTOVANI (Fdl): impegna il Governo a perseguire lo sviluppo di una rete ferroviaria coerente con quanto descritto nel dossier di candidatura potenziando l'intermodalità e l'integrazione tra la rete ferroviaria ad alta velocità e quella ad alta capacità al fine di garantire al nostro paese un'infrastruttura moderna efficiente e sostenibile utile a servire i territori periferici così come i grandi centri;

9/2434-A/14 (Testo modificato) – CASCIELLO (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle norme in materia di agevolazioni fiscali per i percettori di emolumenti erogati dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, al fine di verificare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'estensione e l'implementazione dei benefici a favore delle categorie di lavoratori più direttamente esposti nel contrasto all'epidemia da Covid-19;

9/2434-A/15 – BARELLI (FI-BP): impegna il Governo nel rispetto delle risorse necessarie per affrontare l'iniziativa olimpica, a contenere al massimo gli impegni economici e finanziari

a carico dello Stato destinati agli eventi di cui al provvedimento in esame, al fine di convogliare le risorse risparmiate al sostegno delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e alla diffusione dello sport di base in generale, affinché possano essere incentivate le riaperture degli impianti sportivi in piena sicurezza sia per gli operatori che per i cittadini fruitori delle attività sportive.

Inoltre, il Governo ha accolto come raccomandazione l' **o.d.g. 9/2434-A/11 (Testo modificato) - RIXI (L-SP)**, recante l'impegno: a valutare la possibilità di rafforzare ulteriormente la modalità di partecipazione delle regioni Lombardia e Veneto, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali coinvolti nell'organiz-

zazione dell'azione amministrativa, nell'attuazione del piano e nel controllo degli interventi; a valutare la possibilità di introdurre semplificazioni di ordine procedimentale e temporale nel rilascio delle autorizzazioni VAS, VincA, VIA e piano di terre e rocce da scavo e per quelle relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'esecuzione degli interventi su beni culturali; a valutare l'opportunità di assumere, nell'ambito delle iniziative finalizzate a rilanciare il settore delle infrastrutture quale volano, nell'attuale fase congiunturale, della crescita economica del Paese, iniziative volte ad accelerare e semplificare i procedimenti di approvazione ed esecuzione dei progetti relativi alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.2 DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1776/AS – SBROLLINI (IV)

Presentazione: 8 aprile 2020
Testo in fase di pubblicazione

Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

4.1 DECRETO "LIQUIDITÀ"

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2461/AC - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Norme d'interesse

Articolo 14

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 8 aprile 2020

Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività produttive (X): 8 aprile 2020

Relatori: Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Luca CARABETTA (M5S)

Avvio iter Commissione: 20 aprile 2020

Estensione dell'operatività dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo alle operazioni di liquidità.

30 aprile u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte dei relatori e sta svolgendo un ciclo di audizioni informali.

Il decreto-legge è costituito da 44 articoli e un allegato.

Per quanto di interesse, l'articolo 14 prevede le seguenti misure in favore dello sport:

- il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI.

A tali fini, viene costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020;

- il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957 può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione, viene costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per il 2020.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 2447/AC – CONTE / SPERANZA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Norme d'interesse

Articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere b), g), i), m), n)

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2020

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII):
25 marzo 2020

Relatrice: Marialucia LOREFICE (M5S)

Avvio iter Commissione: 31 marzo 2020

Ultima seduta: 16 aprile 2020

Avvio iter Assemblea: 29 aprile 2020

Tipizzazione in un atto di rango primario delle misure potenzialmente applicabili.

30 aprile u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha svolto la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Il decreto-legge, costituito da sei articoli, detta misure per evitare la diffusione del virus COVID-19.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 1, prevede che, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

L'articolo 1, comma 2, reca le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tra cui:

- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (lettera b);
- limitazione o sospensione di manifestazioni o ini-

ziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (lettera g);

- chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera i);

- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (lettera m);

- limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (lettera n).

L'articolo 2 fissa le modalità di adozione delle misure; l'articolo 3 disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM e i provvedimenti degli enti territoriali; l'articolo 4 reca l'apparato sanzionatorio.

5.1 CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 171

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Norme d'interesse

Intero articolato

Il provvedimento abroga e sostituisce il DPCM 23 aprile 2010, recante «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010» e il DPCM 7 luglio 2016, recante «Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

In linea generale, l'articolo 1, comma 1, dispone che, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, a specifiche finalità. Tra queste:

- la lettera a) concerne il sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- la lettera e) reca il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero

Stato: 1^ parere

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

8 aprile 2020

Avvio Iter Commissione: 22 aprile 2020

Ultima seduta: 22 aprile 2020

Parere: favorevole

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

8 aprile 2020

Avvio Iter Commissione: 29 aprile 2020

Ultima seduta: 29 aprile 2020

Parere: favorevole con osservazioni

di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'articolo 2 individua le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per l'accesso al beneficio (per gli enti del Terzo Settore: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente; per le associazioni sportive dilettantistiche: il CONI), mentre gli articoli da 3 a 7 definiscono in maniera specifica le modalità e i termini di accreditamento per ciascuna tipologia di enti.

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, l'articolo 6 prevede che il CONI possa stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Inoltre, reca la seguente procedura:

- l'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web del CONI;
- il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:

- a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;
 - b) la costituzione ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289/2002;
 - c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
 - d) l'affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
 - e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
 - f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti;
 - il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile;
 - il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale;
 - se tali termini scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- L'articolo 8 disciplina la formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati. Nello specifico:
- l'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione;
 - ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate;
 - il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'Amministrazione competente le varia-

zioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'Amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente;

- ciascuna Amministrazione effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente.

L'articolo 9 prevede che ciascuna Amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblici, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi (comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco permanente). Tali elenchi sono trasmessi all'Agenzia delle entrate che - entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione dei modelli dichiarativi utilizzati per effettuare la scelta - provvede alla relativa pubblicazione, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi. L'Agenzia delle entrate procede, altresì, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o più finalità con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.

Gli articoli 10 e 11 definiscono, rispettivamente, le modalità con cui i contribuenti possono effettuare la scelta di destinazione del cinque per mille ed i criteri per il riparto delle somme (tra cui l'innalzamento dell'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario).

Al fine di accelerare le relative procedure, l'articolo 12 dispone che - a decorrere dal 2019 - per la ripartizione delle risorse non si tenga conto delle dichiarazioni integrative.

In ordine all'erogazione del contributo, l'articolo 13 individua le diverse Amministrazioni competenti per ciascuna tipologia di enti (per gli enti del Ter-

zo Settore: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per le associazioni sportive dilettantistiche: la Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 14 fissa le modalità con cui i beneficiari devono comunicare alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione

entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di trasparenza in capo alle Amministrazioni erogatrici e agli enti che fruiscono del beneficio.

L'articolo 17 prevede i casi, le modalità e i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate.

APPENDICE – ESAME DI LEGGI REGIONALI

A.1 CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 39

6 aprile u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

di impugnare

la legge della Regione Liguria n. 1 del 06/02/2020: "Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio"

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2020-02-06;1

la legge della Regione Valle d'Aosta n. 1 dell'11/02/2020: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali"

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9321

la legge della Regione Valle d'Aosta n. 3 dell'11/02/2020: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni"

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9323

di non impugnare

la legge della Regione Marche n. 2 del 29/01/2020: "Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2130

la legge della Regione Marche n. 3 del 06/02/2020: "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2132

la legge della Regione Veneto n. 5 del 03/02/2020: "Iniziativa per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria"

http://www.consiglio.veneto.it/crvportal/leggi_storico/2020/20lr0005.html?numLegge=5&annoLegge=2020&tipolegge=Alr

la legge della Regione Veneto n. 6 del 03/02/2020: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale"

http://www.consiglio.veneto.it/crvportal/leggi_storico/2020/20lr0006.html?numLegge=6&annoLegge=2020&tipolegge=Alr

la legge della Regione Veneto n. 7 del 03/02/2020: "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

http://www.consiglio.veneto.it/crvportal/leggi_storico/2020/20lr0007.html?numLegge=7&annoLegge=2020&tipolegge=Alr

la legge della Regione Puglia n. 1 del 07/02/2020: "Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)"

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13519>

la legge della Regione Puglia n. 2 del 07/02/2020: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)"

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13521>

la legge della Regione Lombardia n. 2 del 07/02/2020: "Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine"

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002020020700002&view=showdoc&iddoc=lr002020020700002&selnode=lr002020020700002

la legge della Regione Liguria n. 2 del 06/02/2020: "Iniziativa regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale"

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2020-02-06;2

la legge della Regione Liguria n. 3 del 06/02/2020: "Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo ed a sostegno dei liguri emigrati"

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2020-02-06;3

la legge della Regione Liguria n. 4 del 06/02/2020: "Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n.

9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)" <http://lrv.regione.liguria.it/liguriassprod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2020-02-13;4>

la legge della Regione Liguria n. 5 del 06/02/2020: "Legge di manutenzione della normativa regionale" <http://lrv.regione.liguria.it/liguriassprod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2020-02-06;5>

la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/02/2020: "Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina" <http://lrv.regione.liguria.it/liguriassprod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2020-02-06;6>

la legge della Regione Liguria n. 7 del 06/02/2020: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria)" <http://lrv.regione.liguria.it/liguriassprod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2020-02-06;7>

la legge della Regione Toscana n. 6 del 04/02/2020: "Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009" <http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-04;6>

la legge della Regione Piemonte n. 1 dell'11/02/2020: "Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione" <http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnlegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2020;1@2020-05-02&tornaIndietro=true>

la legge della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'11/02/2020: "Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022" http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=9322

A.2 CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 41

20 aprile u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti

leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

di impugnare

la legge della Regione Sardegna n. 1 del 21/02/2020: "Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata" <https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/lr2020-01.pdf>

la legge della Regione Sardegna n. 3 del 21/02/2020: "Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali" <https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/lr2020-03.pdf>

di non impugnare

la legge della Regione Basilicata n. 4 del 17/02/2020: "Modifica art. 5, comma 3 della L.R. 12 novembre 2004, n. 18" http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 5 del 17/02/2020: "Modifica al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2 (Proroga delle gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane)" http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 6 del 17/02/2020: "Modifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)" http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 7 del 17/02/2020: "Modifiche alla L.R. n. 30 del 27 ottobre 2014 recante: Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.)" http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 8 del 17/02/2020: "Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali" http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

la legge della Regione Basilicata n. 9 del 20/02/2020: "Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell'espletamento delle procedure di gara" http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Leggi

la legge della Regione Veneto n. 8 del 14/02/2020: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate

nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi-storico/2020/20lr0008.html?numLegge=8&annoLegge=2020&tipolegge=Alr>

la legge della Regione Veneto n. 9 del 14/02/2020: "Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS" e successive modificazioni"

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi-storico/2020/20lr0009.html?numLegge=9&annoLegge=2020&tipolegge=Alr>

la legge della Regione Abruzzo n. 5 del 10/02/2020: "Norme per l'estinzione della Fondazione CIAP"

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=5&anno=2020&lr=L.R.%2010%20febbraio%202020,%20n.%205&passo=../abruzzo_lr/2020/lr20005.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1005.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1005.html

la legge della Regione Abruzzo n. 6 del 21/02/2020: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della Regione"

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=6&anno=2020&lr=L.R.%2021%20febbraio%202020,%20n.%206&passo=../abruzzo_lr/2020/lr20006.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1006.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1006.html

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 14/02/2020: "Semplifica FVG anno 2020"

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=1&lista=1>

la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14/02/2020: "Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste"

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2020&legge=2&lista=1>

la legge della Regione Piemonte n. 2 del 14/02/2020: "Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara"

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2020;2@2020-05-02&tornaIndietro=true>

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2020;3@2020-05-02&tornaIndietro=true>

la legge della Regione Piemonte n. 3 del 26/02/2020: "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)"

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2020;4@2020-05-02&tornaIndietro=true>

la legge della Regione Piemonte n. 4 del 26/02/2020: "Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace"

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2020;4@2020-05-02&tornaIndietro=true>

la legge della Regione Sardegna n. 26 del 23/12/2019: "Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2018 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2018"

<https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2020/02/lr2019-24.pdf>

la legge della Regione Sardegna n. 2 del 21/02/2020: "Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2015 in materia di cessione delle azioni regionali di Abbanoa spa"

<https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/lr2020-02.pdf>

la legge della Provincia Trento n. 1 del 12/02/2020: "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà"

<https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=34525>

la legge della Regione Toscana n. 7 del 17/02/2020: "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-17;7>

la legge della Regione Toscana n. 8 del 18/02/2020: "Progetti per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-18;8>

la legge della Regione Toscana n. 10 del 19/02/2020: "Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell'archivio documentale denominato "Armadio della memoria"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-19;10>

[toscana:legge:2020-02-19;10](#)

la legge della Regione Toscana n. 11 del 19/02/2020: "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-19;11>

la legge della Regione Toscana n. 12 del 19/02/2020: "Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-19;12>

la legge della Regione Toscana n. 13 del 20/02/2020: "Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontari che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-20;13>

la legge della Regione Toscana n. 14 del 21/02/2020: "Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-21;14>

la legge della Regione Toscana n. 15 del 28/02/2020: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019"

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-02-28;15>

la legge della Regione Lombardia n. 3 del 21/02/2020: "Istituzione della Giornata regionale per le Montagne"

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002020022100003&view=showdoc&iddoc=lr002020022100003&selnode=lr002020022100003

la legge della Regione Marche n. 4 del 18/02/2020: "Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2133

la legge della Regione Marche n. 5 del 18/02/2020: "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità

delle persone alla vita collettiva"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2134

la legge della Regione Marche n. 6 del 19/02/2020: "Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=sto&idl=2135

la legge della Regione Puglia n. 3 del 27/02/2020: "Norme per il sostegno del caregiver familiare"

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13523>

la legge della Regione Puglia n. 4 del 27/02/2020: "Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)."

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13525>

la legge della Regione Puglia n. 5 del 27/02/2020: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)"

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13527>

la legge della Regione Puglia n. 6 del 27/02/2020: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione)"

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13529>

la legge della Regione Puglia n. 7 del 27/02/2020: "Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione"

<http://portale2015.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=13531>

la legge della Regione Campania n. 2 del 02/03/2020: "Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari"

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LaggiVigenti_3442.pdf

la legge della Regione Campania n. 3 del 02/03/2020: "Sviluppo ed attuazione di un sistema

di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain"
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_3443.pdf

A.3 CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 42

24 aprile u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

di **impugnare**

la legge della Regione Sardegna n. 5 del 27/02/2020: "Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento"
<https://www.consregesardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/lr2020-05.pdf>

la legge della Regione Lazio n. 1 del 27/02/2020: "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione"
<http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidetail&id=9383&sv=vi gente>

di **non impugnare**

la legge della Regione Campania n. 1 del 02/03/2020: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità"
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_3441.pdf

la legge della Regione Sardegna n. 4 del 27/02/2020: "Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale"
<https://www.consregesardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/lr2020-04.pdf>

A.4 CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 43

30 aprile u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato le seguenti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:

di **impugnare**

la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020: "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18"
<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-12o/g20-12o.pdf>

la legge della Regione Sardegna n. 6 del 06/03/2020: "Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali"
<https://www.consregesardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/lr2020-06.pdf>

di **non impugnare**

la legge della Regione Sicilia n. 3 del 03/03/2020: "Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento"
<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-12o/g20-12o.pdf>

la legge della Regione Sicilia n. 5 del 03/03/2020: "Introduzione dell'educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23"
<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-12o/g20-12o.pdf>

la legge della Regione Sicilia n. 6 del 03/03/2020: "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie"
<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-12o/g20-12o.pdf>

la legge della Regione Toscana n. 16 del 03/03/2020: "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017"
<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-03-03;16>

la legge della Regione Toscana n. 17 del 03/03/2020: "Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale"
<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-03-03;17>

la legge della Regione Toscana n. 18 del 04/03/2020: "Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6"
<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-03-04;18>

la legge della Regione Toscana n. 19 del 05/03/2020: "Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012"
<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-03-05;19>

la legge della Regione Toscana n. 20 del 05/03/2020: "Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005"
<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-03-05;20>

toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-03-05;20

la legge della Regione Sardegna n. 7 del 06/03/2020: "Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca"

<https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/LR2020-07.pdf>

la legge della Regione Sardegna n. 9 del 09/03/2020: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

<https://www.consreg Sardegna.it/wp-content/uploads/2020/03/LR2020-09.pdf>

la legge della Regione Sardegna n. 10 del 12/03/2020: "Legge di stabilità 2020"

file:///C:/Users/748172/Downloads/b13_p1_p2.pdf;

la legge della Regione Sardegna n. 11 del 12/03/2020: "Bilancio di previsione triennale 2020-2022"

file:///C:/Users/748172/Downloads/so2_b13_p1_p2.pdf

la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 02/03/2020: "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)"

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=7&anno=2020&lr=L.R.%202%20marzo%202020,%20n.%207&passo=../abruzzo_lr/2020/lr20007.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1007.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1007.html

la legge della Regione Abruzzo n. 8 del 02/03/2020: "Riconoscimento della legittimità

dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018, e ulteriori disposizioni di carattere urgente"

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=8&anno=2020&lr=L.R.%202%20marzo%202020,%20n.%208&passo=../abruzzo_lr/2020/lr20008.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1008.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/1008.html

la legge della Regione Marche n. 7 del 05/03/2020: "Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del "Teatro Educazione"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2136

la legge della Regione Marche n. 8 del 05/03/2020: "Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2137

la legge della Regione Marche n. 9 del 05/03/2020: "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2138

la legge della Regione Marche n. 11 del 09/03/2020: "Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali"

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2140